



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



REGOLAMENTO COMUNALE

AREA ATTREZZATA

SGAMBAMENTO CANI

Approvato con Delibera di C.C. n. 41 in data 28/10/2016

INDICE

<i>Art. 1 –OGGETTO E FINALITA’</i>	<i>pag.</i>	3
<i>Art. 2 – DEFINIZIONI</i>	<i>pag.</i>	3
<i>Art. 3 - ACCESSIBILITA’</i>	<i>pag.</i>	3
<i>Art. 4 - NORME GENERALI DI CONDUZIONE</i>	<i>pag.</i>	3
<i>Art. 5 - ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE</i>	<i>pag</i>	3
<i>Art. 6 - ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL’AREA</i>	<i>pag.</i>	4
<i>Art. 7 - IGIENE DEI LUOGHI</i>	<i>pag.</i>	4
<i>Art. 8 – DIVIETI</i>	<i>pag.</i>	4
<i>Art. 9 - ATTIVITA’ DI VIGILANZA E SANZIONI</i>	<i>pag.</i>	5
<i>Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE</i>	<i>pag.</i>	5

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione dell' "area attrezzata sgambamento cani", al fine di garantire il benessere dei cani attraverso un'adeguata attività motoria e salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Area attrezzata di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani", ove è consentito l'accesso, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.

2. Proprietario/conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell'area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 - ACCESSIBILITA'

1.L'accesso all'area attrezzata di sgambamento cani è riservato ai cani microcippati. A maggiore tutela dei cani fruitori dell'area è richiesto il possesso di libretto sanitario attestante le avvenute vaccinazione per parvovirosi, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi.

2.Possono usufruire di tale spazio tutti i cittadini, che possiedono uno o più cani.

3. I minori di 16 anni possono accedere all'area solamente accompagnati dai genitori. I maggiori di 16 anni possono condurre il proprio cane anche non accompagnati dai genitori.

4. Non è consentito introdurre, all'interno dell'area, cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani che hanno avuto episodi di aggressività e cani malati o in carenza di salute.

5.L'Amministrazione potrà definire con successivo atto un orario di fruizione dell'area.

Art. 4 - NORME GENERALI DI CONDUZIONE

1.I cani, devono essere condotti, ai sensi dell'art.4 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, esclusivamente da persone idonee per condizioni psico-fisiche. Tali condizioni devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. I minori non proprietari sono ammessi sotto la responsabilità del proprietario del cane .

2.I cani di proprietà che circolano nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono essere condotti utilizzando sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50.

3. Il conduttore dovrà portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. I cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

4.Possono essere concessi temporanei esoneri dall'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni fisiologiche o patologiche, su certificazione medico -veterinaria che indichi il motivo e il periodo di esenzione. Tale attestazione dovrà essere esibita a richiesta degli Organi di controllo; i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 5 - ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla manutenzione, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba e alla disinfezione dei cestini per le deiezioni canine.

2. L'area attrezzata sgambatura cani istituita dal Comune, potrà essere date in gestione ad associazioni e/o Comitati di Gestione senza scopo di lucro, anche appositamente costituiti, previo convenzionamento con l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani;

2. I cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell'accompagnatore che non deve mai lasciare incustodito il cane;

3. Ogni conduuttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con proprio cane in base agli altri cani già presenti; i proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose ;

4. Tutti i cani particolarmente aggressivi devono essere obbligatoriamente muniti di museruola all'interno dell'area;

5. I proprietari/conduuttori di cane potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;

6. Se l'area è già occupata da altri utenti, da un periodo superiore ai 30 minuti, e si evidenziano (o si ipotizzano) difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre, è previsto che il proprietario/conduuttore chieda a chi è già presente di entrare e questi sono tenuti ad uscire con il cane in propria custodia per consentire un'alternanza del periodo di sgambatura in solitaria al cane in attesa;

7. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;

8. L'accesso alla suddetta area deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area dedicata;

9. Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire eventuali buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio animale, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi;

10. L'area è riservata ai conduuttori di cani e non ne può essere modificato l'utilizzo, fatta salva la preventiva autorizzazione del Servizio Tecnico comunale;

11. Ai proprietari/conduuttori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dall'area di sgambamento, di chiudere tempestivamente il cancello al loro passaggio.

Art. 7 - IGIENE DEI LUOGHI

1. A garanzia dell'igiene e la tutela del decoro è fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di avere al seguito idonea attrezzatura per la rimozione immediata di eventuali deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione.

2. In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 8 - DIVIETI

1. E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose

2. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi

particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani, I proprietari di tali cani sono tenuti ad abbandonare l'area;

3.E' vietato l'accesso all'area ai cani che già hanno morso o aggredito, come da normativa vigente;.

4.È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi;

5. E' vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;

6.È vietato introdurre nelle aree, ad eccezione dei mezzi autorizzati, qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari;

7.E' vietato introdurre nell' area qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.

8.Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto da farli azzuffare.

9.In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (fatto salvo quanto riportato all'art. 6 punto 10) per salvaguardare la finalità di tale area, permettendone una fruizione completa;

Art. 9 - ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dalle Forze dell'Ordine, dagli Agenti di Polizia locale e da Guardie Ecologiche Volontarie, ufficialmente incaricate dall'Amministrazione Comunale.

2. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL di Reggio Emilia svolgerà periodicamente tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

3. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

4. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1.Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell' approvazione da parte del Consiglio Comunale e dopo il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

2.Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.